



Fondata nel 1945

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici e  
Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**  
Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032  
[segreteria@comufficio.it](mailto:segreteria@comufficio.it) – [www.comufficio.it](http://www.comufficio.it)

**N.I. 75/2020**

**Agli Associati Comufficio  
Loro Sedi**

Milano, 17 giugno 2020

**Oggetto: D.L. Rilancio - Contributo a fondo perduto**

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 15, del 13 giugno 2020, ha fornito i primi chiarimenti di carattere operativo sulla disciplina dettata dall'art. 25, del Decreto Rilancio, con cui è stato introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate e destinato a determinate categorie di soggetti, con l'intento di compensare i gravi effetti economici e finanziari conseguenti all'emergenza epidemiologica "Covid-19".

A supporto dell'opportunità, Vi trasmettiamo una **scheda tecnica che riassume gli aspetti fondamentali del Provvedimento**; è altresì possibile scaricare la guida "Contributo a fondo perduto" al seguente [link](#).

Le modalità per accedere ai benefici del provvedimento prevedono la presentazione di un'apposita istanza dichiarativa in via telematica, solitamente materia dei Vostri consulenti.

Nell'ipotesi abbiate necessità di ulteriore supporto comunicatelo all'indirizzo: [info@comufficio.it](mailto:info@comufficio.it); ci faremo premura di individuare i consulenti che possano supportarvi.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Fabrizio Venturini

Aderente a



Premio E-proc



## SCHEDA TECNICA DECRETO RILANCIO – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il contributo a fondo perduto è una somma di denaro corrisposta dall'Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione, in via telematica, di una apposita istanza.

In particolare, **il contributo spetta ai titolari di partita Iva, che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo** o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell'emergenza epidemiologica. L'Agenzia delle Entrate eroga la somma di denaro mediante bonifico sul conto corrente intestato al richiedente.

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020 (**non si tratta di click day. Il contributo verrà comunque erogato a tutti coloro che presenteranno la domanda nel periodo indicato**).

Per poter richiedere il contributo occorre aver conseguito nell'anno 2019 un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro.

Per ottenere l'erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (perdita di almeno il 33%).

Pertanto, andranno considerati i corrispettivi e le fatture con data ricadente nel mese di aprile e, in caso di fatture differite, occorrerà far riferimento alla data del DDT (cessioni di beni) o del documento equipollente (prestazioni di servizio).

Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:

- soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo;
- soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 30 aprile 2020;
- professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali) e collaboratori iscritti alla gestione separata dell'INPS.

L'ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l'importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'analogo importo del mese di aprile 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

- 20% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro;
- 15% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1.000.000 di euro;
- 10% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l'importo di 5.000.000 euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L'Iban del conto corrente su cui accreditare la somma deve essere intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo.

**Se l'ammontare del contributo, calcolato sulla base dei criteri previsti dalla norma, è superiore a 150.000 euro la pratica non può essere trasmessa dall'intermediario e occorre compilare anche l'apposito modello quadro A (Antimafia).** L'Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati. Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 nella misura minima del 100 per cento e massima del 200 per cento. Per tale sanzione è esclusa la possibilità di definizione agevolata. Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall'articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Aderente a

Premio E-proc